

Pubblicato il 31/05/2024

N. 02059/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01938/2024 REG.RIC.

## REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2024, proposto dal Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### **contro**

la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Moreno Misiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Considerato, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che -OMISSIS- che vivono in -OMISSIS- non sembra siano coinvolte in “-OMISSIS-”, disciplinati dall’art. 3, l. reg. Marche n. 21 del 2018 che richiede una condizione di “autosufficienza”, condizione che non pare essere posseduta da-OMISSIS-;

Ritenuto che, non essendo in presenza di “-OMISSIS-”, la struttura avrebbe dovuto essere autorizzata ai sensi dell’art. 7, l. reg. n. 21 del 2016;

Ritenuto di dover compensare le spese del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza di sospensione della sentenza del Tar Marche -OMISSIS- del 13 settembre 2023, che aveva accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-.

Compensa le spese del presente grado di giudizio

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Pescatore, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

L'ESTENSORE  
Giulia Ferrari

IL PRESIDENTE  
Giovanni Pescatore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.